

STATUTO DEL MOVIMENTO CONSUMATORI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

Il Movimento Consumatori, brevemente denominato MC, fondato nel 1985, è un'associazione di diritto civile senza scopo di lucro con sede sociale nazionale in Roma, via Piemonte n. 39/a che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria. Non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero e potrà decidere di spostare la sede dell'associazione all'interno del territorio nazionale.

Il Movimento Consumatori aderisce alla federazione ARCI.

Articolo 2

Finalità e obiettivi

Il Movimento Consumatori, al fine di perseguire lo scopo di cui all'art. 1 si prefigge le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) migliorare la qualità della vita delle persone;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile.
- c) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi di settore (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206) dalla Costituzione italiana e, a livello internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, e a tal fine:
 - contribuire al pieno riconoscimento e alla realizzazione dei diritti di cittadinanza economica nel mercato;
 - promuovere la regolamentazione globale dell'economia
- d) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza ai soci, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali.

Per conseguire gli scopi associativi, il Movimento Consumatori potrà:

- a) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
- b) organizzare incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
- c) realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
- d) promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
- e) promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
- f) assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con predetti soggetti;
- g) organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;

h) agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia.

Il Movimento Consumatori può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi.

Il Movimento Consumatori ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie e internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Articolo 3

Regolamento e Codice Etico

Il presente Statuto è integrato dai Regolamenti e dal Codice Etico promulgati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 4

Associati

Sono associati del Movimento Consumatori tutti coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione. La durata della qualifica di associato è annuale o poliennale, sulla base delle norme regolamentari approvate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere diverse categorie di associati, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.

Condizione per l'affiliazione delle sezioni e per l'utilizzo del nome Movimento Consumatori è l'approvazione di uno statuto che, nell'ambito della Sezione di appartenenza, attribuisca a ciascun associato i seguenti diritti senza limitazione alcuna:

- diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea;
- diritto di elettorato attivo e passivo;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di voto per l'approvazione del rendiconto;
- diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa; nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Agli associati al Movimento Consumatori e alle associazioni federate ai sensi dell'art. 4 bis sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di partecipazione discussione e voto nell'Assemblea territoriale congressuale per eleggere i delegati al Congresso Nazionale;
- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa; nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dei servizi offerti direttamente sul piano nazionale del Movimento Consumatori.

Art. 4 bis

Associazioni federate

Possono federarsi al Movimento Consumatori, previo accoglimento della domanda di affiliazione in via provvisoria da parte della Segreteria Nazionale e in via definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima seduta, associazioni o comitati con denominazione e segni distintivi diversi da quelli del Movimento Consumatori purché:

- i) siano costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ii) perseguano in via esclusiva le finalità di tutela dei consumatori e degli utenti;
- iii) non aderiscano ad altre federazioni o associazioni di consumatori di secondo livello iscritte nell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- iv) siano regolate da uno statuto a base democratica che abbia i medesimi requisiti previsti per le sezioni territoriali affiliate dall'art. 4 del presente statuto;
- v) redigano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione;
- vi) si conformino ai requisiti minimi per l'adesione all'associazione dei propri associati previsti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le associazioni che presentano la domanda di affiliazione devono dichiarare la loro adesione al programma associativo deliberato dall'ultimo Congresso e riconoscere nel Movimento Consumatori il proprio centro direzionale e di coordinamento delle politiche e delle azioni su scala nazionale.

L'affiliazione può essere sempre revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di violazione dei principi del presente statuto applicabili all'associazione federata, dei regolamenti nazionali, del Codice Etico o comunque per giusta causa qualora gli associati di tali associazioni o le associazioni stesse pongano in essere atti o comportamenti contrari al programma associativo deliberato dall'ultimo Congresso.

Le associazioni federate possono sempre rinunciare all'affiliazione con un preavviso non inferiore a 12 mesi.

Articolo 5

Perdita della qualità di associato

La qualifica di associato viene meno per decesso, recesso, morosità o in seguito a provvedimenti disciplinari; l'esclusione ed i provvedimenti disciplinari sono adottati per gravi e giustificati motivi alla luce delle norme statutarie e del Codice Etico dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale previo parere del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 6

Struttura associativa

La struttura associativa del Movimento Consumatori si articola nei seguenti livelli:

- Sezioni;
- Comitati Regionali;
- Organi Direttivi Nazionali.

Articolo 7

Comitati Regionali

In caso di pluralità di sezioni in ambito Regionale le sezioni dovranno istituire un Comitato con il compito di coordinare l'attività e le azioni delle stesse.

I Comitati Regionali rappresentano l'associazione nei confronti di enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di livello regionale; definiscono gli ambiti geografici di competenza delle sezioni.

I componenti dei Comitati Regionali vengono eletti dai delegati di ciascuna Sezione operante nella rispettiva Regione su base democratica ed in ragione del numero degli associati.

I Comitati Regionali possono definire gli ambiti territoriali di competenza delle singole Sezioni.

Articolo 8

Sezioni.

Le sezioni costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell'associazione sul territorio. L'ambito territoriale di competenza della Sezione può essere deliberato dal Comitato regionale.

Ogni Sezione deve essere dotata di autonomo atto costitutivo e relativo statuto.

Le norme contenute in tali statuti non devono contrastare con lo Statuto Nazionale, i Regolamenti nazionali ed il Codice Etico; ai medesimi devono ispirarsi, recependo in particolare, quanto riportato dagli articoli 1-2-3-4 e 5, del presente Statuto.

Le sezioni nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:

- curare l'attività di tesseramento;
- promuovere e sviluppare le politiche associative a livello locale;
- rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali;
- sviluppare le strutture dell'associazione e promuovere il tesseramento;
- organizzare le attività ed i servizi offerti ai soci dell'associazione;
- organizzare la vita associativa locale, nel rispetto di principi di democrazia e partecipazione previsti dal presente Statuto.

Alle sezioni è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, sportelli e unità locali in conformità a quanto stabilito dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni collaborano, inoltre, con gli organi nazionali del Movimento Consumatori per la migliore attuazione delle iniziative nazionali del Movimento stesso.

Su delega del Consiglio Direttivo Nazionale, le sezioni possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale.

Le sezioni vengono riconosciute e dichiarate cessate dalla Segreteria Nazionale previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera annualmente in ordine all'ammontare del contributo di affiliazione al Movimento Consumatori Nazionale, nonché alla quota associativa nazionale.

Le sezioni devono trasmettere entro 15 giorni dall'approvazione il proprio bilancio o il rendiconto annuale alla Segreteria Nazionale, nonché la documentazione attestante le richieste di adesione da parte degli associati nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale con il Regolamento annuale sul tesseramento.

TITOLO IV – ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Articolo 9

Organi dell'associazione

Sono organi nazionali del Movimento Consumatori:

- Il Congresso Nazionale dei Delegati.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale.
- La Segreteria Nazionale.
- Il Consiglio Esecutivo
- Il Presidente.
- Il Vice-Presidente-i
- Il Segretario Generale.
- Il Vice Segretario
- Il Tesoriere.
- Il Collegio dei Revisori.
- Il Collegio dei Probiviri.

Il Congresso nazionale dei Delegati elegge, tra gli associati che presentino requisiti di elevata moralità e competenza nella tutela dei consumatori, e che abbiano svolto da almeno un decennio attività per l'Associazione, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale, ed esercita pertanto il diritto di voto all'interno dei predetti organi associativi. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi di

spese documentate e salvi altri obblighi di legge. .

I componenti degli organi associativi devono essere regolarmente iscritti al Movimento Consumatori.

Articolo 10

Il Congresso Nazionale dei Delegati

Il Congresso Nazionale dei Delegati è il massimo organo elettivo del Movimento Consumatori.

È convocato in via ordinaria mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli associati al Movimento Consumatori hanno diritto di partecipare all'elezione dei delegati al Congresso Nazionale presso l'assemblea territoriale secondo il principio di vicinanza geografica alla residenza, domicilio o dimora dell'associato precisato dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Gli associati delle associazioni federate hanno diritto di partecipare all'elezione dei delegati al Congresso Nazionale presso la propria associazione.

Il Segretario Generale comunica entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale a tutte le Sezioni e a tutte le associazioni federate la convocazione del Congresso Nazionale decisa o richiesta ai sensi del secondo comma del presente articolo allegando, alla convocazione indirizzata alle Sezioni, l'elenco dei soci legittimati ad intervenire in Assemblea sulla base del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione del Congresso Nazionale, il legale rappresentante di ciascuna Sezione o delle associazioni federate convoca l'Assemblea territoriale da tenersi entro i successivi 30 giorni nel Comune ove ha sede la Sezione Territoriale o l'associazione federata mediante affissione nella bacheca della Sezione e mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, curata ad opera del Segretario Generale, ed eventualmente sul sito internet della Sezione o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi. Qualora il legale rappresentante di Sezione ometta la convocazione dell'Assemblea, vi potrà provvedere direttamente il Segretario Generale nel rispetto delle regole previste dal presente statuto.

Le Assemblee Congressuali territoriali e delle associazioni federate eleggono i delegati al Congresso Nazionale nel numero indicato dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'avviso di convocazione stabilito in misura proporzionale al numero degli associati. La deliberazione di convocazione del Congresso Nazionale dei delegati deve in ogni caso garantire il diritto di ogni associato alla partecipazione ad una Assemblea territoriale che elegga almeno un delegato.

Il Congresso Nazionale deve tenersi entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avviso di convocazione inviato dal Segretario Generale.

Il Congresso Nazionale dei delegati è presieduto dal Presidente o dalla persona nominata dal Congresso.

I compiti dei delegati sono:

- determinare e approvare il progetto associativo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Proviviri;
- eleggere il Presidente Onorario;
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto ogni quattro anni dal Congresso Nazionale dei Delegati.

È composto da 11 a 31 membri, nel numero che il Congresso Nazionale dei delegati determinerà in sede di nomina.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale comporta la decadenza dalla carica di consigliere se deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 12

Funzionamento e compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria con periodicità quadrimestrale. Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene a cura del Segretario Generale mediante comunicazione telematica inviata ai singoli consiglieri e a tutte le sezioni territoriali, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente ed il Segretario Generale possono in ogni caso integrare l'ordine del giorno con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche fuori dalla sede sociale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere prese anche per consenso espresso per iscritto, anche mediante strumenti telematici, secondo quanto previsto con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dei principi di partecipazione e preventiva adeguata informazione.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere rappresentati per delega scritta. Ogni consigliere può rappresentare per delega un solo altro consigliere.

È compito del Consiglio Direttivo Nazionale dare attuazione al programma deliberato dal Congresso Nazionale dei delegati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale :

- promuove le azioni e le campagne necessarie per dare attuazione al programma associativo;
- predispone la convocazione del Congresso Nazionale dei delegati e i regolamenti per l'individuazione del numero dei delegati, nonché per il suo funzionamento e per l'assunzione delle decisioni di sua competenza;
- approva il bilancio annuale;
- controlla l'applicazione dello statuto e delle altre norme che regolano l'Associazione;
- elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario, e, anche esternamente ai propri membri, il Tesoriere e gli altri membri della Segreteria Nazionale;
- revoca il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario, il Tesoriere e i membri della Segreteria;
- può attribuire al Presidente, al Vice Presidente, al Vice Segretario, al Tesoriere o a propri componenti particolarmente qualificati poteri gestionali ed eventualmente di rappresentanza;
- promulga i Regolamenti opportuni per disciplinare la vita associativa, le attività, compreso il funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale stesso e della Segreteria Nazionale;
- promulga il Codice Etico;
- ratifica l'affiliazione e la cessazione delle Sezioni ;
- individua i soggetti cui affidare il coordinamento di specifici settori di attività dell'associazione;
- decide sulle operazioni di gestione sottopostegli dal Segretario Generale o dalla Segreteria;
- approva le convenzioni e gli accordi con altre associazioni a rilevanza nazionale;
- valuta con cadenza semestrale l'andamento economico e finanziario dell'associazione;
- valuta con cadenza semestrale l'andamento delle iniziative in corso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti delle sezioni e delle associazioni federate..

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Quando un membro del Consiglio Direttivo Nazionale riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità riguardo a singole iniziative promosse dal Movimento Consumatori -anche secondo quanto previsto dal Codice Etico - le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazioni e di astensione comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.

Delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo Nazionale è redatto un sintetico verbale.

Articolo 13

La Segreteria Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, anche esternamente ai propri componenti, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Nazionale composta da 5 a 9 membri.

Il Segretario Generale e il Vice Segretario ed il Tesoriere fanno parte di diritto dalla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale si riunisce di norma con periodicità mensile', su convocazione del Segretario Generale.

Sono compiti della Segreteria

- presentare al Consiglio Direttivo Nazionale il progetto di bilancio;
- valutare con cadenza semestrale l'andamento economico finanziario dell'associazione;
- valutare con cadenza semestrale le iniziative in corso nei diversi settori in cui opera l'associazione;
- decidere sulle operazioni gestionali sottoposte dal Consiglio Esecutivo o dal Segretario Generale;
- nominare i rappresentanti dell'associazione in altre associazioni, gruppi di lavoro, enti o organismi pubblici o privati.
- deliberare l'affiliazione e la cessazione delle Sezioni

Le decisioni della Segreteria Nazionale possono essere prese anche per consenso espresso per iscritto, anche mediante strumenti telematici, secondo il principio del silenzio assenso secondo quanto previsto con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dei principi di partecipazione e preventiva adeguata informazione.

Delle decisioni della Segreteria Nazionale è redatto un sintetico verbale.

Articolo 13bis

Consiglio esecutivo

Il Consiglio Direttivo Nazionale può affidare specifiche deleghe gestionali al Consiglio Esecutivo, composto dal Segretario Generale, dal Vice Segretario e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo Nazionale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive e revocare le deleghe attribuite.

Il Consiglio Esecutivo viene convocato dal Segretario Generale o in caso di sua inerzia da altro suo componente e decide a maggioranza. Le riunioni del Consiglio Esecutivo possono tenersi mediante strumenti di collegamento audio-video. Delle decisioni del Consiglio Esecutivo è redatto un sintetico verbale.

Articolo 14

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente garantisce l'unità dell'associazione, dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale e, in accordo con il Segretario Generale e con il Consiglio Direttivo, contribuisce all'elaborazione e all'attuazione degli indirizzi culturali e politici dell'associazione,

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 15

Il Segretario Generale e il Vice Segretario

Il Segretario Generale coordina le iniziative e le attività della associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale gestisce il patrimonio associativo, cura e sovrintende ad ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi fatti salvi i poteri affidati al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Segreteria o, se istituito al Consiglio Esecutivo.

Il Segretario Generale ha, con il Presidente, la rappresentanza politica dell'associazione anche disgiunta.

In caso di impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario.

Articolo 15bis

Limite ai mandati

Le funzioni di Presidente e di Segretario Generale non possono essere ricoperte per un periodo superiore a tre interi mandati consecutivi. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Segretario Generale per tre interi mandati consecutivi possono essere rieletti nelle predette cariche solo dopo il decorso di almeno quattro anni.

Articolo 16

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile contabile e amministrativo dell'associazione.

Tiene le scritture contabili, cura, in collaborazione con il Segretario Generale, la redazione del bilancio che sottopone ai competenti organi associativi entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio.

Il Tesoriere ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale qualora non ne faccia parte.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e due supplenti e viene eletto dal Congresso Nazionale dei Delegati.

Il Collegio al proprio interno elegge il Presidente.

Il Collegio svolge funzioni di controllo sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale, verifica la contabilità e presenta al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione sul bilancio.

Il Collegio e/o i suoi membri possono assistere alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

Articolo 17 bis

Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, viene eletto dal Congresso Nazionale dei delegati.

Il Collegio al proprio interno elegge il Presidente e, entro novanta giorni dalla nomina, adotta all'unanimità un regolamento di funzionamento interno da comunicarsi ai consiglieri direttivi ed alle sezioni territoriali.

Il Collegio dei Proviviri, fatte salve le competenze del Collegio dei Revisori, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 3 dello Statuto da parte delle sezioni territoriali, delle associazioni federate, degli organi associativi o di loro componenti, e dirime eventuali controversie insorte all'interno della associazione.

Il Collegio dei Proviviri, con decisione motivata, se non dispone il proscioglimento dagli addebiti, può irrogare le seguenti sanzioni in ragione della gravità e del tipo di inadempimento ascrivibile al soggetto responsabile:

- Richiamo motivato
- Censura
- Sospensione temporanea fino a 4 mesi dalle cariche sociali
- Sospensione temporanea del diritto di voto e di intervento alle Assemblee associative.

Il Collegio dei Proviviri, con decisione motivata ed in caso di inadempimenti gravi, può sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale una proposta di esclusione degli associati o di revoca da cariche o incarichi associativi.

I membri del Collegio dei Proviviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale.

I componenti del Collegio dei Proviviri non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Articolo 17 ter

Decadenza o dimissioni dei membri del Collegio dei Proviviri e dei Revisori dei Conti

In caso di cessazione dalla carica di uno dei membri effettivi subentrerà nel Collegio il supplente con la maggiore anzianità associativa.

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 18

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione Nazionale sono rappresentate:

- dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi richiesti ai soci e deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale,
- dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione,
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci.

Articolo 19

Esercizio Sociale e Bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale deve approvare un bilancio annuale composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione che rispettino i principi di redazione previsti dal codice civile e le disposizioni specifiche che regolano le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e ogni altra norma di legge applicabile. Il progetto di bilancio predisposto dal Tesoriere, in collaborazione con il Segretario Generale, è presentato alla Segreteria entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio. La segreteria lo esamina nei successivi 30 giorni. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Tesoriere cura la comunicazione del progetto di bilancio ai componenti del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione.

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra i soci e dovrà essere reinvestito annualmente per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Libri Sociali

Presso la sede nazionale dell'Associazione sono conservati, oltre l'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle vigenti leggi nonché i seguenti libri sociali:

- Libro verbali Congresso Nazionale dei delegati
- Libro verbali Consiglio Direttivo Nazionale
- Libro dei verbali della Segreteria
- Libro dei verbali del Consiglio Esecutivo, ove costituito.

Articolo 22

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori devono essere deliberati dal Congresso Nazionale dei delegati con voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

In caso di scioglimento, determinato per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale. In ogni caso i proventi delle attività dell'associazione non sono divisibili né direttamente né indirettamente tra gli associati.

Il patrimonio eventualmente residuo, dedotte eventuali anticipazioni eseguite in precedenza dai soci e contabilizzate, sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 23**Modifiche dello Statuto**

La revisione e/o le modifiche al presente statuto devono essere approvate dal Congresso Nazionale dei delegati riunito, se necessario, in sede straordinaria con la maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Articolo 24**Rinvio a norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute dal Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.